

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (627) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	2
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione	2

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa» (1095), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	2, 4
------------------	------

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948»

BOFFA (PCI)	Pag. 4
BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	3, 4
FIORET (DC), relatore alla Commissione	4
TAGLIAMONTE (DC)	3

I lavori iniziano alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (627)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, in materia di bilanci degli enti privati a carattere

3^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1989)

internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio e rinviata nella seduta del 1° febbraio.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Desidero solo informare la Commissione dei pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sull'emendamento da me presentato, che introduce all'inizio del testo del disegno di legge un articolo abrogativo del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982.

Non mi resta pertanto che sottoporre ai colleghi il giudizio sull'emendamento presentato.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alla relazione svolta dal senatore Orlando nella seduta del 18 gennaio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo alla votazione degli articoli. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore che, se approvato, diventerà articolo 1 della legge. Ne do lettura:

Art. ...

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1 che, in seguito all'approvazione dell'emendamento testè votato, diventerà articolo 2 della legge. Ne do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi

ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonchè le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento volto ad introdurre un articolo 3, relativo all'entrata in vigore della legge, presentato dal relatore. Ne do lettura:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. In considerazione delle modifiche approvate, signor Presidente, propongo di sostituire il titolo del disegno di legge al nostro esame con il seguente: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948».

PRESIDENTE, Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento al titolo testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

«Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa» (1095), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che a seguito di una richiesta formulata in Commissione tesa a conoscere il dettaglio della ripartizione dei fondi, il Governo si era riservato di farci conoscere tale dettaglio onde proseguire la discussione e valutare il disegno di legge nel complesso.

Do pertanto la parola al sottosegretario Bonalumi.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In relazione alle richieste formulate nel corso della precedente seduta, desidero informarvi che i progetti approvati vengono finanziati a stato di avanzamento dei lavori e pertanto annualmente i prestiti effettivamente erogati dal Fondo si riferiscono sia ai progetti approvati nel corso dell'anno in esame sia ai progetti precedenti. Per ciascun anno, quindi, l'importo relativo ai progetti approvati e, dunque, ammessi al finanziamento non coincide con quello dei prestiti effettivamente erogati.

Nell'anno 1987 risultano approvati con formale risoluzione del Consiglio di amministrazione 84 progetti, per un totale di 168,3 milioni di dollari, ripartiti come segue: *a*) costruzione di alloggi popolari n. 65 di cui Centro-Nord 35, Mezzogiorno 29. Si specifica che si tratta di un progetto del Consorzio nazionale delle Cooperative di abitazione che prevede la costruzione di alloggi sull'intero territorio nazionale; *b*) investimenti produttivi in piccole e medie imprese, n. 9 nel Centro-Nord; *c*) ammodernamento rurale, n. 5 nel Centro-Nord; *d*) centri di formazione professionale, n. 1 in Toscana; *e*) investimenti nel settore turistico, n. 4 nel Centro-Nord.

Va sottolineato al riguardo che non sono state presentate richieste di finanziamento per progetti relativi al settore industriale, turistico, ammodernamento, case rurali e centri di formazione professionale per il Mezzogiorno, perchè esistono già delle agevolazioni nazionali, non cumulabili con i prestiti del Fondo.

Nel 1987 i prestiti erogati dal Fondo a beneficiari italiani - pari a 266,9 milioni di dollari - hanno rappresentato il 34,8 per cento del totale dei prestiti erogati dal Fondo stesso. Nel periodo 1979-1986 tale quota era stata del 34,7 per cento.

Nel 1988, in base ai dati attualmente disponibili ma non ancora definitivi, il Fondo ha

erogato prestiti a beneficiari italiani per un ammontare di 252,9 milioni di dollari, pari al 31 per cento del totale delle erogazioni. La leggera diminuzione percentuale della quota italiana è essenzialmente dovuta al forte aumento dell'attività del Fondo in altri paesi (in particolare in Turchia e in Grecia).

Nel medesimo periodo, e sempre secondo le stesse fonti, sono stati approvati 123 progetti italiani per un ammontare di 172,5 milioni di dollari, così ripartiti: *a*) costruzione alloggi popolari n. 92, di cui 36 nel Centro-Nord, 55 nel Mezzogiorno e 1 che riguarda l'intero territorio nazionale in quanto si tratta di un progetto dell'ICLE (Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero) sull'intero territorio nazionale finalizzato all'assegnazione di alloggi a emigrati rimpatriati; *b*) investimenti nel settore turistico n. 7, di cui 6 al Centro-Nord e 1 al Mezzogiorno; *c*) progetti misti (turismo-alloggi) n. 1 al Centro-Nord.

Per quanto riguarda la localizzazione dei progetti valgono le considerazioni che sono state svolte precedentemente.

Al Ministero del tesoro - presentatore del disegno di legge - spetta di formulare un parere circa le condizioni per poter sottoporre le domande di prestito all'esame degli organi decisionali del Fondo. Al Ministero degli esteri compete l'esame dell'opportunità di interessare, per ogni singola richiesta, il Fondo di ristabilimento.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, desidero innanzi tutto sottolineare che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una rilevante differenza tra quanto è stato fatto nel Centro-Nord e quanto è stato realizzato nel Mezzogiorno. Non so se ciò dipenda dal fatto che non siano state presentate domande di ammissione ai finanziamenti dal Mezzogiorno al Ministero del tesoro e a tale proposito desidero avere una conferma da parte dell'onorevole Sottosegretario. La motivazione addotta dell'esclusione del Mezzogiorno dai finanziamenti stessi, in base alla quale le agevolazioni concesse dal Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa non sono cumulabili con le altre agevolazioni nazionali di cui usufruisce il Sud, apre un discorso sul quale non si può sorvolare. Ritengo che si tratta di due tipi di intervento (il

Fondo europeo e l'intervento straordinario per il Mezzogiorno) completamente diversi, che riguardano due campi d'azione totalmente differenti, per cui non mi posso dichiarare soddisfatto della motivazione che è stata addotta dal sottosegretario Bonalumi. Allora devo chiedere, proprio per rifarmi alla costante preoccupazione - che dobbiamo avere - di non vedere il Mezzogiorno penalizzato e che almeno vengano prese in considerazione le sue esigenze, se dal Sud siano state presentate al Ministero del tesoro domande di ammissione ai finanziamenti. Mi rendo conto che in questa occasione è presente solo il rappresentante del Ministero degli affari esteri, ma, poichè la questione non è di secondaria importanza, gradirei avere dei chiarimenti in proposito. Ho avuto contatti con persone ed enti meridionali che mi hanno chiesto come potevano fare per accedere a quei finanziamenti ed io ho risposto di presentare domanda al Ministero del tesoro. Quindi, a me risulta che dovrebbero essere state presentate alcune domande provenienti dal Mezzogiorno. Nel caso in cui non lo fossero state chiedo, quanto meno, che l'informazione sul funzionamento del Fondo venga intensificata e diffusa anche nel Sud.

Signor Presidente, concludo il mio intervento ribadendo, comunque, il mio voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

BOFFA. Signor Presidente, intervengo brevemente per associarmi alle richieste avanzate dal senatore Tagliamonte che ha sollevato un problema realmente esistente. Anch'io devo chiedere che l'informazione sulle caratteristiche del funzionamento del Fondo di ristabilimento venga diffusa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIORET, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo non tanto per replicare, anche perchè non mi sembra che da parte dei componenti della Commissione siano state espresse particolari osservazioni sulla partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo, quanto per rivolgere alcune domande al rappresentante del Governo. Innanzi tutto

dalla relazione del sottosegretario Bonalumi non sono emersi i criteri con i quali il Tesoro giudica sulla conformità dei progetti. La seconda domanda riguarda sempre i dati che ci sono stati forniti in questa occasione. Nel periodo 1980-1986 i prestiti erogati dal Fondo a beneficiari italiani hanno rappresentato il 34,7 per cento del totale dei prestiti erogati dal Fondo stesso, nel 1987 il 34,8 per cento e nel 1988 il 31 per cento (quindi si è scesi del 3 per cento). La motivazione che è stata addotta è che questa leggera diminuzione è essenzialmente dovuta al forte aumento dell'attività del Fondo in Turchia e in Grecia. Al di là dei problemi dell'Italia meridionale, desidero sottolineare che tra le attività del Fondo rientrano i programmi di assistenza ai profughi e di reinserimento degli emigrati nel tessuto economico e sociale. Allora, desidero chiedere che vengano tenute presenti queste esigenze che non sono di secondaria importanza.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, assicuro gli onorevoli senatori che fornirò una integrazione alla mia relazione in considerazione delle questioni sollevate. Si potrà verificare presso il Consiglio d'Europa, che è l'elemento motore di questa situazione, se da parte italiana possa essere posta la problematica dell'assistenza ai profughi e del reinserimento degli emigrati. Inoltre, approfondirò presso il Tesoro (problema meno liquidabile sul terreno della documentazione) il motivo per cui nel Mezzogiorno non è stato realizzato questo tipo di intervento.

PRESIDENTE. Credo si possa accogliere l'invito a far sì che il Governo nel suo complesso, indipendentemente che sia il Ministero del tesoro o quello degli esteri, renda più palese e diffusa l'informazione sui meccanismi che regolano l'attribuzione di questi fondi che possono rappresentare per molte realtà degli utili contributi, stante la dimensione modesta di questa erogazione che ci è stata appena ricordata.

Credo che questa integrazione di documentazione da richiedere al Ministero del tesoro o a quello degli Esteri, con un invito al Governo nel suo complesso a rendere più diffusa l'informazione, non ci esima dall'approvazione

del disegno di legge che era stato rinviato al fine di ottenere le notizie che il sottosegretario Bonalumi ci ha fornito. Queste sono state utili a farci capire la dimensione dei fondi attribuiti all'Italia e la loro distribuzione geografica e ci faranno assumere le iniziative opportune, stante il fatto che oggi votiamo l'aumento del capitale del fondo attraverso la partecipazione italiana.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è elevata:

a) per il quinquennio 1983/1987, da dollari USA 3.680.000 a dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del 10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 2, lettera a), punto i), e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657;

b) per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190 (1987) adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno 1987.

È approvato.

Art. 2.

1. Le nuove sottoscrizioni comprendono rispettivamente:

a) ai fini del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000,

comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;

b) ai fini del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.

2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se sarà necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

È approvato.

Art. 3.

1. Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO